



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANZARO**

**Procedure Concorsuali**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Rodolfo Palermo - Presidente  
Dott. Luca Mercuri - Giudice  
Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 71-1/2023 rg. P.U. da

**COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A.**, p. iva 05014030729, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Molfetta (BA), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati prof. Massimo Mellaro e Silvia De Santis, PEC [massimomellaro@ordineavvocatiroma.org](mailto:massimomellaro@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Palaja Di Tocco sito in Catanzaro, Piazza Montegrappa n. 2;

- *ricorrente*

**nei confronti di**

**BODY MEDICAL CENTER S.R.L.S.**, p. iva 03734820792, con sede in Botricello (CZ), alla Via Nazionale, n. 306; rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Sirianni, PEC [domenico.sirianni@avvocaticrotone.legalmail.it](mailto:domenico.sirianni@avvocaticrotone.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata in Crotona, alla Via XXV Aprile, N. 55, presso lo studio del predetto difensore;

- *resistente*

Con ricorso depositato in data 1.12.2023, **COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A.** ha presentato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata *ex artt.* 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei

confronti di **BODY MEDICAL CENTER S.R.L.S.**, lamentando il mancato pagamento della somma di € 61.362,34, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 e alle spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi ed in € 2.242,00 per compensi, oltre agli accessori di legge, in forza di decreto ingiuntivo n. 79/2023 emesso dal Tribunale di Trani, dichiarato provvisoriamente esecutivo;

La resistente si è regolarmente costituita in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale (v. *infra* su tale specifico punto), nonché l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dalla ricorrente e dello stato di insolvenza.

All'udienza del 2.4.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive difese e conclusioni.

Entro la data dell'udienza la società debitrice non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Preliminarmente deve darsi atto che sussiste *ex art. 27 CCII* la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la società resistente la propria sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

Sussiste altresì la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma di € 61.362,34 oltre interessi moratori e spese, in forza di decreto ingiuntivo n. 79/2023 emanato dal Tribunale di Trani, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 7.7.2023, nel corso del giudizio di opposizione (cfr. doc. 4, parte ricorrente). Tanto è sufficiente al fine del vaglio, di carattere incidentale, che il Tribunale è chiamato a compiere in questa sede.

Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi sotto il vigore della legge fallimentare, di perdurante validità anche nel vigore del Codice della Crisi e applicabile altresì al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata (cfr. art. 270 co. 5 CCII), "*L'art. 6 della legge fall. [si veda, ora, l'art. 37 co. 2 CCII ndr.], laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante e la conseguente insolvenza del debitore*" (Cfr. Cass. Ord. n. 21144/2020; conf.. Cass. n. 15346/2016, Cass. n. 11421/2014, nonché Sez. un. n. 1521/2013).

Intanto nel caso di specie la ricorrente dispone di un titolo esecutivo (essendo stato dichiarato, il decreto ingiuntivo, come sopra detto, provvisoriamente esecutivo), con la conseguenza che non coglie nel segno la difesa della resistente,

fondata sull'assenza di valore probatorio del credito delle fatture (peraltro tale difesa appare essere il copia-incolla di quanto dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo), così come non appare sufficiente a scalfire la legittimazione attiva dell'istante l'allegazione secondo la quale la ricorrente si sarebbe resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti, finanche paventando la sussistenza nel caso di specie del reato di truffa. Emerge al contrario, dalla stessa documentazione prodotta dalla resistente come essa, dopo aver acquistato un macchinario dalla odierna ricorrente, con previsione di pagamento rateale del prezzo, si sia trovata nell'impossibilità di continuare ad onorare l'obbligazione di pagamento, e in conseguenza di ciò abbia chiesto di poter restituire alla venditrice il macchinario "senza più nulla dovere". Tale elemento, lungi dal configurare inadempimento della ricorrente, dà piuttosto evidenza dell'assolvimento dell'obbligazione di consegna del bene da parte della venditrice e dell'impossibilità dell'acquirente di far fronte al pagamento del prezzo, e quindi è indicativa di un inadempimento imputabile all'odierna resistente. Inoltre, parte ricorrente, a fronte dell'eccezione spiegata dalla debitrice, ha depositato la proposta contrattuale recante timbro e firma della società Body Medical Center, unitamente al contratto sottoscritto dalla medesima. Non possono essere ritenute meritevoli di accoglimento le contestazioni relative al prezzo pattuito (e dunque all'entità del credito) nonché all'asserita falsità della firma apposta al contratto, trattandosi di contestazioni che la debitrice ha tentato di opporre solo dopo aver comunicato la propria impossibilità di continuare a pagare il prezzo pattuito e a fronte della perdurante richiesta di pagamento del prezzo da parte della venditrice.

In conclusione, deve ritenersi sussistente il credito in forza del quale l'odierna ricorrente agisce e, quindi, la sua legittimazione attiva.

Tanto chiarito, deve poi rilevarsi che la società debitrice non è soggetta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto la stessa è un'impresa minore ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), CCII, come emerge dai bilanci in atti. Tale dato è stato pacificamente preso in considerazione dalla società ricorrente che, infatti, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata, non avendo mai richiesto la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. Da ciò consegue che la difesa spiegata dalla resistente, volta a dimostrare il mancato superamento dei requisiti dimensionali per l'apertura della L.G., è del tutto irrilevante.

Pertanto, in relazione alla domanda proposta, ossia quella di apertura della liquidazione controllata, deve rilevarsi che:

- il debitore deve trovarsi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria deve essere superiore a 50.000 €.

Quanto al requisito dell'insolvenza va premesso che l'art. 2, comma 1, del Codice non ha innovato la definizione di stato di insolvenza contenuta nell'art. 5 l.f., intesa come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; nel caso di specie è emerso come la debitrice non sia in grado di far fronte all'indebitamento maturato nei confronti dell'odierna ricorrente; inoltre, come dichiarato dal legale rappresentante della società, presente all'udienza del 2.4.2024, la società è inattiva e non è proprietaria di alcun cespite immobiliare.

Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'articolo 268 comma 2 CCII, a mente del quale *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti tagliati dell'istruttoria è inferiore ad € 50.000”*;

Nel caso di specie la società ricorrente ha ottenuto decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 61.362,34, per sorte capitale, oltre interessi moratori; a tali somme occorre aggiungere i compensi liquidati nel decreto ingiuntivo, pari ad € 2.242,00, oltre accessori di legge, ed € 406,50 per esborsi.

In conclusione, alla luce di quanto sin qui affermato, deve essere accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata, essendo stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 CCII, né la debitrice ha chiesto di poter dimostrare, mediante nomina e attestazione dell'OCC, che sia impossibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII, mediante scelta dall'elenco dei gestori della crisi, residenti nel circondario del Tribunale.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Catanzaro,  
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII,

### **dichiara**

l'apertura della Liquidazione controllata di **BODY MEDICAL CENTER S.R.L.S.**, p. iva 03734820792, con sede in Botricello (CZ), alla Via Nazionale, n. 306

### **nomina**

Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;

### **nomina**

Liquidatore la dott.ssa LUCIA TIRIOLO, con studio in Catanzaro, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

### **ordina**

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;

### **assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

### **dispone che il Liquidatore**

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, comma 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro, nel rispetto della normativa GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati del debitore diversi da: nome, cognome, p.iva;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex* art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni; in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi 4 e 5 dell'art. 273 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la

- liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art. 275, III comma CCI* ed a domandare la liquidazione del compenso;
  - chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;

**autorizza**

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

**ordina**

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

**ordina**

laddove presenti beni immobili o mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza nei rispettivi registri, a cura del Liquidatore;

**dispone**

a cura della Cancelleria **la pubblicazione della sentenza medesima presso il registro delle imprese,**

Si comunichi alle parti e al Liquidatore a cura della Cancelleria.

*Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, settore procedure concorsuali, tenutasi in data 3 aprile 2024.*

Il Giudice Relatore  
*Dott.ssa Chiara Di Credico*

Il Presidente  
*Dott. Rodolfo Palermo*